

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

CONVENZIONE "BOZNER URBAN-PASS BOLZANO"

regolante i termini e le condizioni del pagamento del pedaggio autostradale, nei tratti compresi tra le stazioni di Bolzano nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, per offrire una alternativa al sistema viario della viabilità ordinaria in situazioni di prolungato congestionamento del traffico derivante dalle attività cantieristiche presenti nel territorio comunale e provinciale, secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee.

Tale iniziativa viene in breve denominata "Bozner Urban - Pass Bolzano".

PREMESSO

- che Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria dell'A.N.A.S. S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona – Modena, giusta convenzione aggiuntiva di data 6 maggio 2004 e Addendum integrativo e modificativo di data 16 dicembre 2004, approvati e resi esecutivi con D.I. di data 20 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2005 ed Atto integrativo alla citata convenzione 6 maggio 2004 ed Addendum 16 dicembre 2004, stipulato in data 18 ottobre 2005, approvato e reso esecutivo con D.I. 30 novembre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2005, in revisione della convenzione di data 29 luglio 1999, approvata e resa esecutiva con D.I. di data 21 dicembre 1999 n. 601/Segr. DICOTER, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2000 e successivi atti aggiuntivi;

- che l'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216,

convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle funzioni di Amministrazione Concedente precedentemente attribuite ad ANAS S.p.A.;

- che il D.M. 1 ottobre 2012 n. 341 ha istituito la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, ora Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- che la Convenzione di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona – Modena è scaduta al 30 aprile 2014;
- che Autostrada del Brennero S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 della suddetta Convenzione, è obbligata, tuttavia, alla prosecuzione dell'attività fino al trasferimento della gestione al nuovo Gestore Autostradale;
- che la Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 11/quarter, comma 1 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, *"può assumere gli oneri derivanti dal trasferimento del traffico veicolare su determinati tratti autostradali, limitatamente ai periodi strettamente necessari per migliorare la qualità dell'aria nei centri abitati della provincia e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici causate da situazioni di grave e prolungato congestionamento del traffico circolante sulle strade statali, provinciali e comunali"*;
- che ai sensi dell'art. 11/quarter, comma 2, la Giunta provinciale di Bolzano, sentiti i Comuni direttamente interessati, può stipulare convenzioni con il gestore autostradale, per attuare le finalità sopra richiamate;
- che, in base al provvedimento di cui alla lettera r) del paragrafo 5.1 del *"Programma per la riduzione dell'inquinamento da NO₂ 2018-2023"* (delibera Giunta Provinciale n. 749 del 31.07.2018), il transito dei veicoli lungo il tratto autostradale compreso tra le stazioni di Bolzano Nord e

Bolzano Sud, in entrambe le direzioni di marcia, in alternativa all'attraversamento della viabilità cittadina, contribuisce a favorire una sostanziale riduzione del traffico in transito lungo la strada arginale di Bolzano e in prossimità delle limitrofe vie comunali;

- che la Provincia Autonoma di Bolzano, in esecuzione della citata legge provinciale, ha richiesto a Autostrada del Brennero S.p.A. di stipulare un atto convenzionale per la regolamentazione delle condizioni e dei termini relativi al pagamento dei pedaggi autostradali, nel tratto compreso tra Bolzano nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, per ridurre la congestione veicolare del traffico e l'inquinamento atmosferico nell'ambito della città di Bolzano;

- che Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera del Comitato Esecutivo n. 10 del 24.02.2023, ha approvato lo schema della convenzione da sottoscrivere con la Provincia Autonoma di Bolzano per la regolamentazione della riscossione del pagamento del pedaggio lungo il tratto autostradale compreso Bolzano nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, per concorrere ad assicurare la percorribilità della viabilità ordinaria e la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici;

- che la Provincia Autonoma di Bolzano, con delibera della Giunta Provinciale n. 158 del 28.02.2023 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con Autostrada del Brennero S.p.A. per disciplinare il pagamento del pedaggio lungo i tratti tra Bolzano nord e Bolzano sud in entrambe le direzioni di marcia;

TUTTO CIO' PREMESSO

FRA

Autostrada del Brennero S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato dott. Diego Cattoni domiciliato per la carica, presso la sede sociale, situata a Trento in Via Berlino n. 10 – Registro Imprese Trento n. 00210880225 – Codice fiscale e Partita I.V.A. 00210880225 – che sarà di seguito contraddistinta anche con la parola "SOCIETÀ"

e

Provincia Autonoma di Bolzano rappresentata nel presente atto dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige dott. Arno Kompatscher, domiciliato per la carica a Bolzano in Piazza Silvius Magnago 1 – codice fiscale 00390090215, che sarà di seguito contraddistinta anche con la parola "PROVINCIA", entrambe altrimenti qualificate anche PARTI, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse in narrativa sono confermate dalle PARTI e dichiarate parte integrante del presente atto. Si precisa che come PARTI si intendono le persone giuridiche qui sopra richiamate, mentre le rispettive persone delegate alla firma del presente atto sono qualificate come FIRMATARI.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, avente carattere sperimentale, disciplina le modalità applicative per l'esonero dal pagamento del pedaggio degli utenti lungo l'autostrada del Brennero, nel tratto compreso tra le stazioni autostradali di Bolzano nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, per il decongestionamento della viabilità ordinaria provinciale e

comunale, interessata quest'ultima dalla realizzazione di rilevanti opere di interesse pubblico quali a titolo esemplificativo il nuovo "Walter Park", in funzione anche del miglioramento dei livelli di inquinamento e per regolamentare il rimborso alla SOCIETA' dei relativi pedaggi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

ARTICOLO 3

DURATA

La presente convenzione decorre dal giorno 01 aprile 2023 sino alla data del 31 dicembre 2023, successivamente rinnovabile per il periodo di un anno, previa formale richiesta della PROVINCIA da farsi pervenire alla SOCIETA' almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Eventuale disdetta della convenzione dovrà essere comunicata da una delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale. Tuttavia, la durata stessa è subordinata alla condizione che il predetto atto non potrà in ogni caso avere durata superiore alla convenzione intercorrente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la SOCIETA'.

In caso di intervenuta cessazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la SOCIETA', la cui data risulti anteriore rispetto alla scadenza stabilita dalla presente convenzione, alla PROVINCIA sarà comunicata l'intervenuta cessazione affinché presenti richiesta di rinnovo al nuovo Gestore autostradale.

ARTICOLO 4

UTENTI AVENTI DIRITTO ALL'ESONERO DEL PEDAGGIO

L'esonero sarà riservato a tutti gli utenti stradali che percorrono con un veicolo l'arteria autostradale nel tratto compreso fra le stazioni di Bolzano

nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, effettuando il pagamento mediante un servizio telepedaggio, il cui eventuale canone mensile rimane a carico degli utenti stessi. Rimane inteso che il riconoscimento dell'esonero riguarda esclusivamente gli autoveicoli che entrano o escono dalle stazioni di Bolzano nord e Bolzano sud e viceversa.

La procedura di esenzione sarà resa operativa, a titolo sperimentale, a decorrere dalla data del 01 aprile 2023 per tutti gli utenti che avranno comunicato alla SOCIETÀ la propria esplicita adesione all'iniziativa "*Bozner Urban - Pass Bolzano*" e che forniranno i dati necessari alla rendicontazione dei pedaggi autostradali da rimborsare (numero del contratto, targa del veicolo,...). La SOCIETÀ renderà facilmente accessibili le modalità per la presentazione delle domande di esonero, mettendo a disposizione degli utenti un apposito link sulla pagina internet della Società, riservandosi di assumere le conseguenti determinazioni in merito all'accettazione o meno delle domande.

ARTICOLO 5

PERIODI RICONOSCIUTI AI FINI DELL'ESONERO

I transiti che saranno riconosciuti validi ai fini dell'esonero del pagamento del pedaggio saranno esclusivamente quelli realizzati, dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) nelle due seguenti fasce orarie: 07:00 – 09:00 e 16:00 - 19:00. A tal fine è necessario che vi sia almeno un accesso o un'uscita all'interno delle fasce orarie indicate.

ARTICOLO 6

PAGAMENTO DEL PEDAGGIO

La SOCIETÀ si incarica della gestione tecnico-operativa del procedimento

per l'esonero dal pagamento del pedaggio. La PROVINCIA rimborserà alla SOCIETA' il pedaggio dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei tratti autostradali compresi tra le stazioni autostradali di Bolzano nord – Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia.

La PROVINCIA provvederà a rimborsare il pedaggio, previa presentazione ogni tre mesi da parte della SOCIETA' delle relative fatture unitamente all'elenco sintetico dei transiti tra le stazioni sopra menzionate.

Tali rimborsi verranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture mediante versamento sul conto corrente ordinario intestato alla SOCIETA'.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 6, 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e del successivo D. Lgs. 101/2018, le PARTI del presente atto convenzionale si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. I dati potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra la SOCIETA' e la PROVINCIA, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le PARTI del presente atto riconoscono il reciproco diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, limitazione, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679/UE.

ARTICOLO 8

SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di stipulazione, di scritturazione e di registrazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a totale carico della SOCIETA'. Il presente atto è soggetto a registrazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 26/04/1986 n. 131, solo in caso d'uso.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE CONTROVERSIE

La PROVINCIA e la SOCIETA' definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente convenzione. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra, in rapporto alla presente convenzione, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le PARTI, è competente il Foro di Trento. Per quanto non previsto e non contenuto nella presente convenzione, valgono tutte le disposizioni di legge applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

L'Amministratore Delegato

dott. Diego Cattoni

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

dott. Arno Kompatscher